



Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

A.C. 3220 A/R

Dossier n° 349/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
14 marzo 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3220 A/R
Titolo:	Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	On. Sorial
Date:	
approvazione in Commissione:	10 marzo 2016

Contenuto

Il provvedimento in esame reca disposizioni volte al **contenimento delle spese** delle pubbliche amministrazioni per le **autovetture di servizio o di rappresentanza** ([A.C. 3220 A/R](#)).

L'**articolo 1, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2017 il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti e la CONSOB, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, divieto introdotto dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 143 L.228/2012). Il termine – da ultimo prorogato dalla legge di stabilità 2016 - è attualmente fissato al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma, 636, L. 208/2015).

[Divieto di acquisto autovetture](#)

Il **comma 2** precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Il **comma 3** dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, con esclusione dello spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.

[Limiti all'utilizzo](#)

La disposizione eleva a rango legislativo quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (art. 3, comma 1). Tale DPCM si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle regioni e degli enti locali, che sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti.

Il **comma 4** prevede che gli organi costituzionali disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone in ordine all'applicazione del divieto di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo per lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e delle norme sul contenimento delle spese per le auto di servizio recate dall'articolo 15, commi 1 e

[Regioni](#)

2, del decreto-legge n. 66 del 2014 alle regioni, prevedendo che tali disposizioni costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza unificata.

Il citato articolo 15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono comunque previste una serie di esclusioni.

In particolare, il limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. E' inoltre previsto che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della disposizione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Inoltre, per il periodo di vigenza del divieto di acquisto di autovetture (prorogato dal comma 1 al 31 dicembre 2017), il limite di spesa si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture (art. 1, comma 1, DL n. 101/2013).

Il comma 5 in esame allinea la normativa alla recente [sentenza della Corte costituzionale](#) n. 43 del 2016, depositata il 3 marzo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni.

In tale sentenza la Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza, rileva che "il legislatore statale, con una 'disciplina di principio', può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti (sentenza n. 36 del 2004; si veda anche la sentenza n. 417 del 2005)." Affinché questi vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, la legge statale può stabilire solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005). In applicazione di tali principi questa Corte ha giudicato rispettoso dell'autonomia finanziaria regionale l'art. 6, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, perché la disposizione, nel porre un limite alla spesa per autovetture valevole rigidamente nei confronti delle amministrazioni statali, ne aveva previsto l'applicabilità alle Regioni esclusivamente a titolo di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica".

Si ricorda inoltre che, in data 17 dicembre 2015, è stato sancito un [accordo](#) in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

L'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 rimette invece ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione del numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014](#), recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.

I **commi 6, 7 e 8** recano disposizioni relative al censimento delle autovetture di servizio previsto dal citato DPCM 25 settembre 2014.

Censimento e
sanzioni

L'art. 4 del citato DPCM 25 settembre 2014 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.

Il **comma 6** introduce un termine per la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica da parte delle amministrazioni dei dati sulle auto di servizio, fissandolo al 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 7** introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata o incompleta comunicazione, di importo compreso tra 500 e 10.000 euro. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Ai sensi del **comma 8**, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'ANAC le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.

Il **comma 9** prevede che le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2. Dismissione

Si ricorda che in base alla normativa vigente, gli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli (art. 1, comma 3, DL n. 101/2013).

I medesimi atti costituiscono inoltre illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base alla legge n. 689/1981, ossia il prefetto, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale (art. 1, comma 3, DL n. 101/2013).

L'**articolo 2** disciplina le modalità di dismissione delle autovetture, richiamando a sua volta la procedura dell'articolo 2, comma 4, del DPCM 25 settembre 2014, che prevede procedure di dismissione a titolo oneroso o la cessione a titolo gratuito ad ONLUS che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria.

Il citato articolo 2, comma 4, prevede inoltre che le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, all'acquisizione di buoni taxi.

L'**articolo 3** dispone sull'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La I Commissione ha iniziato l'esame della pdl A.C. 3220 Serial ed altri il 13 ottobre 2015.

Il 18 novembre 2015, la Commissione ha approvato l'emendamento Fiano 2.1 soppressivo dell'articolo 2, con conseguente implicita soppressione anche dell'articolo 3 del testo, intendendosi così conferito il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Il gruppo MoVimento 5 Stelle ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento.

Il 18 novembre 2015 si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali sulla proposta di legge. L'esame è ripreso il 19 novembre, quando, sulla base di un'intesa politica tra i gruppi, l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, che ne ha riavviato l'esame il 4 febbraio 2016.

La Commissione ha concluso nuovamente l'esame del provvedimento nella seduta del 10 marzo 2016 deliberando di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea. Il gruppo MoVimento 5 Stelle ha annunciato la presentazione di una relazione di minoranza.